

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ARTICOLO 1- Finalità

Al fine di incentivare l'attività di progettazione e di gestione interna dei lavori pubblici (con la connessa attività tecnico - amministrativa) e di predisposizione interna di strumenti urbanistici, generali o attuativi, ivi comprese le loro varianti, sono costituiti appositi fondi da ripartire tra il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) del Comune.

Tutti i progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonché di impianti tecnologici complementari redatti dagli Uffici Tecnici, devono contenere tra le somme a disposizione dell'Amministrazione una quota di incentivazione nel limite massimo dell'1,5% del totale dei lavori a base d'asta.

Il presente regolamento disciplina la costituzione di tali fondi nonché i criteri e le modalità della loro ripartizione, nel rispetto dell'art.18 della Legge 109/94 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 - Formazione del fondo

Una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro di cui agli articoli successivi, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, della legge 11.02.1994 n.109 (e successive modifiche ed integrazioni) è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.

In sede di predisposizione del Programma Triennale, dell'elenco annuale dei lavori e delle loro variazioni, il Dirigente responsabile della programmazione, tenuto conto del quadro delle professionalità presenti e dei carichi di lavoro assegnati all'Area Tecnica, propone l'affidamento delle progettazioni al personale interno o a professionisti esterni.

ARTICOLO 3

Qualora la struttura tecnica interna dell'amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attività di redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte costituiscono economie.

ARTICOLO 4 - Soggetti destinatari

Sono destinatari del fondo i dipendenti che partecipano o collaborano alla formazione degli elaborati progettuali e precisamente:

- il responsabile del procedimento;
- il personale tecnico che ha redatto direttamente il progetto o il piano di sicurezza e che, nell'ambito delle proprie competenze professionali, assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
- gli incaricati della direzione dei lavori, della sicurezza o del collaudo;
- i collaboratori che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che, firmandoli, assumono la

responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle proprie competenze professionali;

- gli altri componenti di uffici che hanno contribuito al progetto, anche con la redazione del capitolato e/o del contratto, pur non sottoscrivendone **gli elaborati**;
- gli assistenti che fanno fronte a singole attività della direzione lavori.

Per le finalità di cui agli art.li 2 e 3, il fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento è ripartito così come segue, tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto del livello di responsabilità assunta nella progettazione e delle distinte fasi procedurali, secondo i parametri stabiliti nel D.M. 320/98, applicando un'aliquota intermedia calcolata tra quelle minime e massime fissate nel provvedimento stesso:

DESCRIZIONE	PARAMETRI	
	APPLICATO	D.M. 320/98
a) attività propria del responsabile del procedimento riferita, oltre all'attività di responsabile dei lavori, anche all'attività di progettazione, di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, invio di dati, ecc.:	7%	Dall'1 al 10%
b) redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, o redazione atto di pianificazione , da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati:	55%	Dall'50 al 64%
c) direzione dei lavori, contabilità e attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo (assistente) e di ispezione di cantiere (assistente con funzioni di sorveglianza) oltre che ai collaboratori (tecnici che hanno contribuito alla redazione computo metrico, elaborati, ecc.)	30,5%	Dall'25 al 39%
d) attività tecnico-amministrativa di supporto da attribuire al personale tecnico ed amministrativo dell'Area Edilizia che, anche nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo a figure esterne all'Amministrazione, contribuiscono alla redazione degli atti finalizzati alla esecuzione dell'opera	7,5%	Dal 5 al 10%
TOTALE	100%	

ARTICOLO 5 - Ambito oggettivo di applicazione

Ai sensi e per gli effetti della Legge 109 e s.m.i. e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 L.415/98, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

ARTICOLO 6 – redazione atti di pianificazione

Una quota pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, è ripartito tra i dipendenti dell'Area Tecnica che lo hanno redatto nelle seguenti percentuali:

- 1) – responsabile del procedimento: 25%;
- 2) – tecnici che hanno redatto e firmano gli atti di pianificazione: 55%;
- 3) – personale amministrativo di supporto: 20%;

ARTICOLO 7 - pagamenti

Il Responsabile del Procedimento per i piani ed il Coordinatore Unico per i lavori e le opere, assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.

Ai fini di cui ai commi precedenti essi segnalano al Funzionario competente alla liquidazione degli incentivi, l'avvenuta realizzazione delle varie fasi progettuali liquidabili ai sensi dell'art. 4

Le liquidazioni verranno effettuate di volta in volta, in base alla fase corrispondente, svolto per conto dell'Ente, avendo riferimento alle risultanze delle contabilità finali dei progetti cosiccome approvate dagli organi competenti per quanto riguarda le OO.PP. mentre per i piani (generali e attuativi) ad approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.

In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

ARTICOLO 8 – ritardi e decurtazioni

In caso di ritardo nella presentazione dei progetti, non giustificato da comprovati motivi di ufficio, sarà applicata una decurtazione delle aliquote di cui all'art. 4 paragrafi b), c), d) e dell'art. 7 paragrafo 2) del 10% per ogni dieci giorni di ritardo, fino ad un massimo del 50% della quota corrispondente.

In caso di varianti in corso d'opera per le ragioni previste dal comma 1, lett. d) dell'art. 25 della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni sarà operata una decurtazione rapportata in percentuale all'importo delle opere in variante, comunque non superiore al 50% delle quote di cui all'art. 4.

Per le varianti contenute entro il limite del 5% dell'importo dell'appalto non verrà applicata alcuna decurtazione.

ARTICOLO 9 - Ripartizione del fondo

Il fondo (e, quindi, i relativi stanziamenti previsti nel bilancio previsionale) è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal responsabile del procedimento competente, per ciascun opera o lavoro, tra il personale che ha contribuito alla realizzazione dell'opera in relazione all'attività diretta di collaborazione o supporto prestata, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'articolo precedente.

La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite.

ARTICOLO 11- Oneri per l'iscrizione agli albi e per le assicurazioni

Le incentivazioni di cui al presente regolamento sono comprensive degli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi dovuti dal lavoratore dipendente secondo le disposizioni di legge vigenti.

Gli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e contributivi a carico del datore di lavoro saranno previsti nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

A norma delle vigenti disposizioni sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei dipendenti incaricati della progettazione delle opere, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni e integrazioni

ARTICOLO 12

Il responsabile dell'Area Tecnica, provvede alla nomina del responsabile unico del procedimento, dei tecnici e collaboratori incaricati alla redazione dei progetti, dei tecnici e collaboratori incaricati della direzione lavori, dei tecnici incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e statico, indicando i relativi tempi di esecuzione, nel caso questi non fossero già indicati nel programma triennale, e, ove necessario, l'integrazione o sostituzione con professionalità esterne sulla base della proposta del Dirigente responsabile della programmazione nonché dell'accertamento effettuato dal responsabile unico del procedimento ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 13

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai progetti redatti anteriormente alla sua entrata in vigore nei quali sia stata prevista, ai sensi della legge, l'aliquota dell'1,5%.

ARTICOLO 14

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione della delibera.

NOTE

La Merloni-ter ha chiarito definitivamente che la responsabilità nel procedimento riguarda non soltanto le fasi della progettazione e dell'esecuzione, ma anche quella dell'"affidamento" dell'opera progettata (nuovo art. 7, c. 1, legge 109/94). Quella di responsabile del procedimento è quindi, nella Meloni-ter, una nozione che riguarda chi effettivamente svolge certe funzioni anche se non incardinato nel settore cui afferisce l'ufficio tecnico.

La fase dell'"affidamento" riguarda perfettamente tutta la fase di procedimento svolta dall'ufficio contratti e/o dall'Ufficio tecnico, fase che va proprio dalla predisposizione e pubblicazione del bando fino alla stipulazione e registrazione del contratto. Pertanto, la partecipazione dell'ufficio contratti o in mancanza di esso del personale che si occupa di ciò, al procedimento non è carattere strumentale, ma funzionale.